

# Assicurazione cose per le PMI

Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2010

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

# Informazione sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 4

L'informazione sul prodotto vuole contribuire a far comprendere meglio la documentazione contrattuale. Essa contiene indicazioni generali riguardanti il prodotto assicurativo in questione. Per il contenuto e la determinazione dell'estensione dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d'assicurazione, le condizioni contrattuali (CC).

Il contratto d'assicurazione sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Nei contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein in cui la legge lo prescrive, sarà applicata la legge rispettiva. In questi casi sono valide in complemento a queste CC le «Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein».

## 1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea.

In internet ci troverà presso: [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

## 2. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d'insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC.

Sono cose, spese e proventi assicurabili:

- **Inventario del commercio**  
Beni mobili (merci e arredi) di un'impresa.
- **Riserva per l'inventario del commercio**  
Riserva sulla somma d'assicurazione per nuovi acquisti ed aumenti di valore.
- **Perdita del ricavo d'esercizio e spese supplementari**  
Perdita d'esercizio nonché spese supplementari ulteriori dovute a un'interruzione dell'esercizio dell'azienda.
- **Cose particolari e spese**  
Effetti del personale, visitatori e ospiti, spese di ricostituzione, spese di sgombero e smaltimento, spese per la modifica delle serrature, per vetrate d'emergenza, porte e serrature d'emergenza.

## La vostra sicurezza ci sta a cuore. Per sempre attraverso

- una copertura semplice e facile a comprendere
- prestazioni assicurative affermate
- un disbrigo professionale e veloce di sinistri

Altri consigli di sicurezza li trovate su [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

### → Valori pecuniari

Valori pecuniari di proprietà del contraente, compresi valori pecuniari affidati, di proprietà di terzi.

Cose, spese e proventi sopra descritti possono essere assicurati contro i rischi e i danni seguenti:

### → Incendio/Eventi naturali

Danni dovuti a incendio (ad es. fuoco, fulmine, esplosione, ecc.) e i seguenti eventi della natura: piena, inondazione, tempesta, grandine, valanga, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti (ma non terremoti).

### → Furto con scasso/rapina

Furto con scasso, rapina e conseguenti danni/atti di vandalismo.

### → Acqua

Danni dovuti alla fuoriuscita di acqua e di liquidi da tubazioni, all'infiltrazione nell'edificio di acqua piovana o proveniente dal fondersi della neve o dal ghiaccio. Danni dovuti al rigurgito delle acque di scarico e dell'acqua del sottosuolo all'interno dell'edificio.

### → Rottura vetri

Danni di rottura di vetrate di edifici e mobilia.

La copertura assicurativa stabilita dal contraente e le informazioni individuali, come p.es. la somma d'assicurazione convenuta, sono definite nel contratto d'assicurazione.

## 3. Validità temporale e territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verificano durante la validità contrattuale nei luoghi indicati nel contratto d'assicurazione.

Al di fuori delle sedi indicate l'assicurazione è valida solo in caso di accordo specifico.

Per i danni della natura la responsabilità è limitata alla Svizzera, al principato del Liechtenstein e alle enclavi di Büsingen e Campione anche nel caso in cui venga concordata un'assicurazione esterna.

## 4. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia alla data indicata nel contratto d'assicurazione.

## 5. Durata della copertura assicurativa

Se l'assicurazione viene stipulata per un anno o una durata maggiore, trascorsa la validità contrattuale concordata il contratto d'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga disdetto per iscritto da una parte contraente con un preavviso di 3 mesi.

## 6. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. È possibile pagare il premio in rate semestrali o trimestrali, viene però richiesto il pagamento di un supplemento.

Se il contratto d'assicurazione è annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese rimborsa al contraente la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto, se

- il contraente disdice il contratto d'assicurazione entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro
- il contratto d'assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese.

In caso di sinistro, se concordato, la franchigia sarà a carico dell'avente diritto.

### 7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se il premio non viene pagato in seguito a una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell'interruzione neppure dopo la riattivazione.

Il contratto d'assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclaims legalmente il premio dovuto (esecuzione).

### 8. Altri obblighi del contraente

Il contraente deve rispondere alle domande della proposta assicurativa in maniera completa e veritiera (obbligo di notifica precontrattuale). Durante la validità del contratto d'assicurazione deve essere comunicato alla Basilese il subentrare di modifiche dei fatti rilevanti per la valutazione del rischio riguardanti gli elementi indicati sulla proposta assicurativa e nel contratto d'assicurazione (aggravamento del rischio).

In caso di sinistro occorre informare immediatamente la Basilese.

Il contraente è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione). Per l'ammontare del danno spetta al contraente l'onere della prova (ricevute, giustificativi).

In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizia; il contraente dovrà informare la Basilese se verrà ripresentata la cosa rubata o se ne riceverà informazione.

Il danno viene accertato dalle parti contraenti, da un perito comune o mediante una procedura peritale.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese le può ridurre o addirittura negare una sua prestazione.

### 9. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da negligenza grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione.

### 10. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese	<b>Assicuratore:</b> Al più tardi al momento del pagamento <b>Contraente:</b> Al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente, 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
	La cosa assicurata cambia nell'insieme il proprietario (cambiamento di proprietà, non valevole per persone giuridiche)	<b>Assicuratore:</b> 14 giorni dopo aver preso atto del nuovo proprietario <b>Acquisitore:</b> 30 giorni dal cambiamento di proprietà	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del nuovo proprietario  Passaggio di proprietà
Contraente	Aumento di premio, p.es. in seguito a modifiche tariffarie	prima della fine dell'anno assicurativo in corso	Fine dell'anno assicurativo in corso
	Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell'aggravamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Doppia assicurazione e coassicurazione	entro 14 giorni dalla ricezione della notifica	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

Motivi dell'espiazione	Momento dell'espiazione
Durata contrattuale inferiore a 12 mesi	Scadenza del contratto
Fallimento del contraente	Apertura del fallimento

### 11. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente, corretto e protetto da abusi delle incombenze contrattuali, le imprese assicurative ricorrono all'elaborazione elettronica dei dati. I suoi dati vengono trattati dalla Basilese conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), in base alla quale l'elaborazione dei dati è lecita, se autorizzata dalla LPD, da altre norme giuridiche o se lei ha concesso la sua autorizzazione in merito.

**Clausola per la concessione d'autorizzazione:** In vista dell'elaborazione dei dati, la proposta d'assicurazione contiene una clausola per la concessione d'autorizzazione, la quale ci autorizza ad effettuare l'elaborazione dei dati in conformità alla legge.

# Condizioni contrattuali

## Inventario del commercio

**Elaborazione dei dati:** Elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati, come la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati del contraente riportati nella proposta d'assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se è il caso, la Basilese chiede informazioni a terzi (p. es.: assicuratore precedente). Infine la Basilese può elaborare i dati anche nell'ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione viene fatto notare al contraente che ha la possibilità di richiedere per iscritto alla Basilese di non essere proposto per tali scopi.

**Scambio dei dati:** Nell'interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

**Intermediari:** possono ricevere i dati riguardanti il contraente disponibili presso la Basilese, necessari per la gestione e la consulenza. Gli intermediari sono obbligati per legge e per contratto ad osservare il loro particolare obbligo al segreto e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente.

**Diritto di informazione e di rettifica:** A norma della LPD, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti.

### 12. Reclami

L'accettazione dei reclami è effettuata presso i seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA  
Distribuzione e Marketing  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basilea

Telefono: 00800 24 800 800  
Fax: +41 58 285 90 73  
E-mail: servizioclientela@baloise.ch

### Copertura assicurativa

Tutte le cose mobili che servono all'impresa:

#### IC1

##### Merci

Per esempio

- merci di propria fabbricazione (merci in corso di fabbricazione e prodotti finiti)
- merci acquistate (materie prime, prodotti semifabbricati e finiti)
- prodotti naturali dopo la loro produzione resp. raccolta
- materiale d'esercizio come coloranti, prodotti chimici, prodotti d'ingrassaggio e di pulizia, combustibili, stampati, materiale d'imballaggio e d'ufficio
- materiale non ancora utilizzato per il trattamento elettronico dei dati
- cose affidate e beni appartenenti alla clientela

Base d'indennità = prezzo di mercato

#### IC2

##### Installazioni

Per esempio

- strumenti, attrezzature da lavoro e macchinari
- pezzi di ricambio
- mobili d'esercizio e di deposito
- mobili e macchine d'ufficio come fax ed installazioni di telecomunicazione
- apparecchi ETI ed altri apparecchi
- veicoli a motore d'esercizio senza targhe di controllo come macchine da lavoro a propulsione autonoma, carrelli elevatori così come ciclomotori e biciclette
- costruzioni mobili
- oggetti affidati, in leasing o affittati
- installazioni edili purché non siano o debbano essere assicurate con lo stabile

Per la delimitazione tra installazioni e stabili sono determinanti le disposizioni cantonali nei cantoni con l'assicurazione cantonale incendio stabili, negli altri cantoni valgono invece «le norme per l'assicurazione incendio stabili» della Basilese

Base d'indennità = valore a nuovo

Cose che non vengono più utilizzate = valore attuale

### Nessuna copertura assicurativa per

#### IC10

Cose che sono assicurate o devono essere assicurate presso un istituto cantonale d'assicurazione

#### IC11

Cose per le quali esiste un'assicurazione separata

#### IC12

Altri veicoli

#### IC13

Roulotte, abitazioni mobili, veicoli nautici, ferrovie, rotabili e aeromobili

### Base di calcolo dell'indennità

#### Prezzo di mercato

Prezzo immediatamente prima del sinistro per merci di stessa qualità ed entità, deduzione fatta per il valore dei resti della merce danneggiata

Per la merce acquistata il prezzo di mercato equivale al prezzo d'acquisto inclusi i costi per il trasporto, dogana, camionaggio, scarico, magazzinaggio, controlli di qualità e quantità come iscrizioni e registrazioni. Sconti e ribassi vengono dedotti

Per la merce di produzione propria il prezzo di mercato equivale al prezzo di vendita, cioè significa costi di produzione della merce aggiunti le spese d'amministrazione e di distribuzione come pure il guadagno; vengono dedotti sconti, ribassi e altri rimborsi

#### Valore a nuovo

L'importo che richiede l'acquisto di oggetti nuovi o la rimessa a nuovo immediatamente prima del sinistro inclusi i costi per il trasporto, dogana, come pure il montaggio e la messa in esercizio. Deduzione fatta per il valore dei resti delle cose danneggiate. Resti esistenti vengono calcolati al valore a nuovo. Un valore personale d'affezione non viene preso in considerazione

#### Valore attuale

Valore a nuovo con deduzione fatta del deprezzamento dovuto all'uso o ad altra causa. I resti esistenti vengono calcolati al valore attuale. Un valore personale d'affezione non viene preso in considerazione

#### Cose danneggiate

Le spese di riparazione, al massimo però il valore di un nuovo acquisto, in caso d'assicurazione al valore attuale al massimo il valore attuale. Per merci, i costi di riparazione, al massimo il prezzo di mercato

## Riserva per l'inventario del commercio

### Copertura assicurativa

#### RI1

La riserva vale per i nuovi acquisti ed aumenti di valore dell'inventario del commercio ai luoghi d'assicurazione. In caso di sinistro, la somma d'assicurazione della riserva sarà addizionata a quella dell'inventario del commercio

Riserva = 10% della somma d'assicurazione per l'inventario del commercio ai luoghi d'assicurazione

Esempio

CHF 200 000.- somma d'assicurazione per l'inventario del commercio

CHF 20 000.- somma d'assicurazione per la riserva

CHF 220 000.- somma d'assicurazione totale

## Perdita del ricavo d'esercizio e spese supplementari

### Copertura assicurativa

#### RS1

Danni risultanti dall'interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività dell'impresa del contraente, a causa di danneggiamenti assicurati all'inventario del commercio o allo stabile, a seguito incendio, eventi naturali, furto con scasso/rapina e acque

#### RS2

##### Cifra d'affari

La cifra d'affari corrisponde al prodotto risultante dalla vendita di merci o da beni fabbricati o da servizi forniti

#### RS3

##### Spese supplementari e spese speciali

Spese che derivano da un danno coperto, come per esempio

- affitto provvisorio di macchine e locali
- ore straordinarie del personale
- spese supplementari di trasporto
- spese pubblicitarie
- pene convenzionali

#### RS4

##### Perdite su debitori

Le perdite d'incassi risultanti dal fatto che le copie delle fatture o i giustificativi sono stati distrutti o resi inutilizzabili

### Nessuna copertura assicurativa per

#### RS10

##### Danni a seguito di

- danni corporali così come di circostanze che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno materiale
- disposizioni di diritto pubblico
- ampliamenti o innovazioni delle installazioni, eseguiti dopo l'evento dannoso
- mancanza di capitale causata dall'evento dannoso
- danni d'interruzione dovuti a danni materiali in aziende di terzi

#### RS11

##### Spese supplementari e spese speciali

- spese che tramite queste condizioni contrattuali possono essere incluse nell'assicurazione cose
- prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso
- spese per provare il danno

---

## Base di calcolo dell'indennità

### Perdita di cifra d'affari

Cifra d'affari presunta senza il sopraggiungere di un evento dannoso, dedotta la cifra d'affari che è stata realizzata durante la durata di garanzia, dedotte le spese risparmiate, come per esempio l'acquisto ridotto di merci

### Spese supplementari e spese speciali

Spese supplementari effettive, economicamente indispensabili, per il mantenimento dell'esercizio, rispettivamente per la rimessa in attività dell'esercizio

### Perdita su debitori

Gli incassi che sarebbero stati realizzati senza il sopraggiungere di un evento dannoso, dedotti gli incassi effettivamente realizzati

### Bilancio intermedio

La Basilese, in caso di perdita del ricavo d'esercizio assicurata, può esigere un bilancio intermedio

### Cessazione d'attività

Se l'esercizio non viene ripreso saranno risarcite solo le spese effettive continue, se senza l'interruzione sarebbero state coperte dalla cifra d'affari. Per questo ci si riferirà nei limiti della garanzia, alla presunta durata dell'interruzione

---

## Cose particolari e spese

---

### Copertura assicurativa

Secondo convenzione nel contratto d'assicurazione sono assicurati

#### CP1

### Effetti del personale, visitatori e ospiti

Base d'indennità = valore a nuovo

#### CP2

### Spese di ricostituzione

Spese per la ricostituzione di modelli, campioni, forme, libri contabili, atti, registri, microfilm, supporto dei dati leggibili a macchina compreso i dati, film e immagini che vi si trovano, nonché piani e disegni. Modelli, campioni e forme sono stati fabbricati specialmente e destinati alla produzione ripetitiva, individuale e specifica di certi prodotti o per la verifica di essi

Base d'indennità = le spese di ricostituzione se esse vengono effettuate entro 5 anni dall'insorgenza del sinistro

#### CP3

### Spese di sgombero e di smaltimento

Determinanti sono le spese di sgombero dei resti di cose assicurate ed il loro trasporto fino al luogo appropriato più vicino, così come le spese di deposito, di smaltimento e d'eliminazione

Base d'indennità = spese effettive

#### CP4

### Spese di cambiamento delle serrature, per vetrate d'emergenza, porte e serrature d'emergenza

Determinanti sono le spese per la modifica o per il rimpiazzo di chiavi, carte magnetiche e simili o di serrature ai luoghi d'assicurazione, indicati nel contratto d'assicurazione, come quelle delle cassette bancarie o caselle postali prese in affitto dal contraente

Base d'indennità = spese effettive

---

### Nessuna copertura assicurativa per

#### CP10

### Effetti del personale, visitatori e ospiti

Valori pecuniari secondo VP1

#### CP11

### Spese di sgombero e di smaltimento

Spese d'evacuazione d'aria, acqua, terra (compresa la fauna e la flora) anche quando questi elementi si trovano mischiati a degli oggetti assicurati o da essi ricoperti

#### CP12

### Spese di ricostituzione compresi modelli, campioni e forme

Spese per la ricostituzione di dati, immagini, film, suoni e simili se non esistono degli originali o delle copie

---

## Valori pecuniari

---

### Copertura assicurativa

#### VP1

Valori pecuniari di proprietà del contraente compreso valori pecuniari affidati di proprietà di terzi

- denaro contante
- giustificativi regolarmente compilati e firmati di assegni e di carte di credito
- carte valori, libretti di risparmio ed assegni di viaggio
- monete e medaglie
- metalli preziosi (quali scorte, lingotti o merci)
- pietre preziose o perle non incastonate
- biglietti non nominativi, abbonamenti, biglietti aerei e buoni
- vignette autostradali

Base d'indennità = spese effettive

## Incendio/Eventi naturali

### Copertura assicurativa

#### IN1

##### Incendio

- incendio
- azione repentina ed effetto accidentale di fumo
- fulmine
- esplosione
- implosione
- caduta ed atterraggio di fortuna di aeroplani, veicoli spaziali e loro parti

#### IN2

##### Eventi naturali

- piene
- inondazioni
- tempesta (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scopercchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate)
- grandine
- valanghe
- pressione della neve
- frane
- cadute di sassi
- scoscendimenti

#### IN3

##### Incendio/Eventi naturali

I danni da furto, acque e rottura vetri, conseguenti a danni d'incendio ed eventi naturali

### Soltanto su convenzione particolare sono assicurati

#### IN4

- danni causati dal fumo alla carne in affumicatori
- danni di bruciacchiature alle tende esterne
- deterioramento di surgelati ( merce propria e affidata) a causa di un difetto tecnico dell'impianto frigorifero o di un'imprevista interruzione dell'erogazione pubblica di elettricità

### Nessuna copertura assicurativa per

#### IN10

##### Incendio

- le abbruciacchiature che non sono la conseguenza di un incendio
- danni provocati a cose assicurate che sono state esposte al fuoco o al calore
- danni in seguito a riscaldamento, fermentazione o alterazione interna, quali i danni dovuti al riscaldamento delle provviste
- azione normale ed effetto progressivo del fumo
- danni causati da irruzione d'acqua, dalla forza centrifuga e da altre forze meccaniche desercizio

- danni causati dallo scoppio di pneumatici
- danni a macchine, apparecchi, cordon, condotte elettriche sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa, da sovratensioni o da riscaldamento dovuto ad un sovraccarico
- danni ad installazioni di protezione elettriche, come fusibili, risultanti durante il loro normale funzionamento

#### IN11

##### Eventi naturali

- cedimento del terreno
- cattivo terreno da costruzione
- costruzione difettosa
- deficiente manutenzione dello stabile
- omissione di misure protettive
- movimenti artificiali del terreno
- neve che scivola dai tetti
- acqua dal sottosuolo
- piene e straripamenti di acque che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti ad intervalli brevi o lunghi
- rigurgito d'acqua dalla canalizzazione, indipendentemente dalla causa
- danni d'esercizio con i quali secondo l'esperienza si deve contare, come i danni causati in seguito a lavori di sopra- e sottostruttura, a costruzioni di sbarramenti, all'estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla
- danni dovuti a scosse le quali vengono causate dal crollo di una cavità artificiale
- danni dovuti da tempesta ed acqua a natanti e navi trovatisi sull'acqua

#### IN12

##### Deteriorazione delle merci congelate

Spese per la riparazione del sistema di congelamento

## Furto con scasso/rapina

### Copertura assicurativa

#### FSR1

##### Furto con scasso

- Furto con azione violenta
- introducendosi in uno stabile o in uno dei suoi locali
  - scassinando un contenitore all'interno di uno stabile
  - scassinando un veicolo, una baracca o un container

È assimilato al furto con scasso, il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se l'autore se ne è appropriato mediante furto con scasso o rapina

#### FSR2

##### Danneggiamento/Vandalismo

- In caso di furto con scasso, furto in evasione, rapina o tentativi di essi
- all'inventario del commercio
  - ai stabili (= luoghi d'assicurazione)

Danneggiamento alle vetrine assicurate, automatici e il loro contenuto causato da uno scasso o eventuale tentativo



**FSR3****Rapina**

- furto commesso sotto minaccia o usando violenza contro lo stipulante, i suoi dipendenti e i membri della sua famiglia conviventi in comunione domestica con lui, come pure persone che al momento dell'azione si trovano nei luoghi menzionati in polizza
- furto durante incapacità di opporre resistenza a seguito di incidenti, svenimento o decesso

**FSR4****Furto in evasione**

Furto con azione violenta nell'atto di evadere da uno stabile o da uno dei suoi locali, commesso da parte dell'autore rimastovi rinchiuso

**FSR5****Vetrine e distributori all'aperto**

Furto con azione violenta nell'atto di scassinare vetrine e distributori all'aperto

**Nessuna copertura assicurativa per****FSR10**

- danni causati da persone che vivono in comunione domestica con lo stipulante o dai suoi dipendenti, se le funzioni di servizio hanno loro permesso l'accesso ai locali d'assicurazione
- danni a seguito di furto semplice, perdita o smarrimento
- appropriamento indebito o fraudolento
- borseggio e furto con stratagemma
- furto di denaro o di merci per mezzo di carte bancomat, postomat, carte di credito di clienti e simili, indipendentemente dalla causa della loro scomparsa
- furto di valori pecuniari secondo VPI come opere d'arte da veicoli, baracche, container e vetrine
- furto di oggetti da bigiotteria in metallo prezioso (da titolo 500), pietre preziose e perle incastonate così come orologi da polso e da tasca di ogni genere
- danni di puro vandalismo, vale a dire danni causati all'inventario del commercio e allo stabile, che non sono in relazione con un furto o tentativo di furto
- danni causati da incendio o eventi naturali

## Acque

**Copertura assicurativa****A1**

Fuoriuscita d'acqua e di liquidi da

- condutture di liquidi che servono soltanto all'esercizio o stabile assicurato in quale si trovano le cose assicurate come pure le installazioni e apparecchi che vi sono collegati
- fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, impianti per il riscaldamento e per la produzione di calore, serbatoi per olio combustibile o installazioni frigorifere

**A2**

Infiltrazione d'acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio all'interno dello stabile

- da canali di scarico esterni
- dalle grondaie
- attraverso il tetto
- attraverso delle finestre, porte o lucernari chiusi

**A3**

Rigurgito dell'acqua di scarico della canalizzazione e dell'acqua del sottosuolo all'interno dello stabile

**A4**

Spese per scongelare e riparare le condutture d'acqua e gli apparecchi collegati ad esse danneggiati dal gelo, che sono stati installati all'interno dello stabile dall'assicurato quale locatario

**Nessuna copertura assicurativa per****A10**

Danni ai liquidi fuoriusciti e alla loro perdita

**A11**

Danni causati dall'acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio che s'infiltra nello stabile da aperture nel tetto durante la costruzione, lavori di trasformazione o di altro genere

**A12**

Danni durante il riempimento di contenitori di liquidi e condutture e durante i lavori di revisione o riparazione a condutture e contenitori di liquidi e alle installazioni e apparecchi collegati

**A13**

Danni causati da rigurgito per i quali il proprietario della canalizzazione è responsabile

**A14**

Danni agli impianti frigoriferi, causati da gelo prodotto artificialmente

**A15**

Danni agli impianti frigoriferi, scambiatori di calore o a circuiti di pompe a calore in seguito a miscelazione di acqua con altri liquidi o gas all'interno di questi sistemi

**A16**

Danni causati da cedimento del terreno, da cattivo terreno da costruzione, da costruzione difettosa, in particolare modo in seguito a mancato rispetto delle norme di costruzione (norme SIA)

**A17**

Danni dovuti a deficiente manutenzione dello stabile o omissione di misure protettive

**A18**

Spese per la rimozione della causa del sinistro (esclusi i danni causati dal gelo)

**A19**

Danni causati da incendio o eventi naturali



## Rottura vetri

### Copertura assicurativa

#### RV1

##### Vetrato dello stabile

Rottura a

- vetrate dello stabile
- installazioni sanitarie in vetro, materia sintetica, ceramica, porcellana o pietra
- piani di cottura in vetroceramica, piani di lavoro di cucine in pietra
- cupole-lucernari
- insegne di ditte e lanterne pubblicitarie (inclusi tubi fluorescenti e al neon)
- vetri di collettori solari
- rivestimenti murali e facciate in vetro
- vetri di vetrine e di distributori automatici all'aperto utilizzati dal contraente

Base d'indennità = valore a nuovo

#### RV2

##### Vetrato della mobilia

Rottura a

- vetrate del mobilio
- superfici di tavoli in pietra

Base d'indennità = valore a nuovo

#### RV3

##### Generalità

Sono coperti dall'assicurazione

- rottura vetri causati da disordini interni
- spese per vetrate d'emergenza
- materiali simili al vetro che vengono utilizzati al posto del vetro assicurato

Se in collegamento con una rottura vetri

- danni a pitture, scritte, rivestimenti di vernice o sotto forma di foglia, vetrate con disegni incisi e corrosi
- danni successivi all'inventario del commercio

### Nessuna copertura assicurativa per

#### RV10

- merce
- vetri ottici
- vasellame in vetro, specchi portatili
- vetri concavi (p. es. vasi)
- lampade
- lampadine
- tubi fluorescenti e al neon (esclusi tubi fluorescenti e al neon di lanterne pubblicitarie)
- rivestimenti di pareti e pavimenti in piastrelle
- condutture
- vetri TV, di schermi e displays di ogni genere
- danni alla superficie di vasche da bagno e da doccia (p. es. danneggiamenti dello smalto)

Queste esclusioni non sono valide per i danni successivi all'inventario del commercio secondo RV3

#### RV11

Danneggiamenti a tutte le vetrate (incl. incorniciature) durante lavori, installazioni e trasposizioni

#### RV12

Danni causati da incendio o eventi naturali

### Base di calcolo dell'indennità

#### Valore a nuovo

L'importo che richiede l'acquisto di oggetti nuovi o la rimessa a nuovo immediatamente prima del sinistro inclusi i costi per il trasporto, dogana, come pure il montaggio e la messa in esercizio. Deduzione fatta per il valore dei resti delle cose danneggiate. Resti esistenti vengono calcolati al valore a nuovo. Un valore personale d'affezione non viene preso in considerazione

#### Vetri danneggiati dello stabile e della mobilia

Le spese di riparazione, al massimo il valore a nuovo

## Generalità

### Eventi catastrofici

#### G1

Se non è concordato altrimenti, non esiste alcuna copertura assicurativa per danni causati da

- eventi bellici
- violazione della neutralità
- rivoluzioni
- ribellioni
- rivolte
- disordini interni (atti di violenza diretti contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e delle misure che ne conseguono)
- terremoti (scoscendimenti causati da fenomeni tettonici della crosta terrestre)
- eruzioni vulcaniche
- acqua di laghi artificiali o di altri impianti idrici, indipendentemente della loro causa
- cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, indipendentemente della loro causa

### Validità territoriale

#### G2

L'assicurazione si estende ai luoghi menzionati nel contratto d'assicurazione (per rottura vetri esclusivamente per i locali utilizzati a titolo commerciale) e secondo convenzione contrattuale in qualsiasi luogo nel mondo intero

### Inizio e durata dell'assicurazione

#### G3

L'assicurazione decorre dalla data che è indicata nel contratto d'assicurazione

Il contratto è stipulato per la durata indicata contratto d'assicurazione. Alla data di scadenza esso si rinnova tacitamente di 12 mesi se al più tardi 3 mesi prima della scadenza nessuna delle parti contrattuali non riceve una disdetta per iscritto

Se il contratto è stato concluso per una durata inferiore a 12 mesi, esso si estingue alla data convenuta

### Modifiche dei premi tariffari, franchigie e limiti d'indennità

**G4**

La Basilese può modificare i premi, le franchigie e le limitazioni d'indennità in caso di eventi naturali per l'inizio del nuovo anno d'assicurazione. Informa il contraente almeno 30 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione in corso

**G5**

Se il contraente non è d'accordo con la modifica, ha allora il diritto di disdire il contratto nella sua totalità o solamente per la parte modificata. La disdetta è valida se giunge alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione in corso

### Obbligo di notifica

**G6**

In caso di reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica precontrattuale da parte dello stipulante, la Basilese può disdire il contratto in forma scritta. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della stessa. La disdetta entra in vigore con la ricezione da parte dello stipulante

In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro insorgere o la loro estensione

- è stata influenzata dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio
- è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era informata in misura sufficiente a causa della reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica

### Aggravamento e diminuzione del rischio

**G7**

Ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e del quale le parti abbiano determinato l'estensione alla conclusione del contratto, dev'essere immediatamente comunicata per iscritto alla Basilese

**G8**

In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica, oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Se lo stipulante non fosse d'accordo con l'aumento dei premi, ha lo stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato in conformità di tariffa a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'spirazione del contratto

**G9**

In caso di diminuzione del rischio, il premio verrà ridotto nella misura in cui il premio precedente supera il premio in base alla tariffa per il rischio modificato

### Obblighi

**G10**

Il contraente è tenuto ad usare tutta la diligenza e ad intraprendere le necessarie misure idonee, in base alle circostanze, per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati

**G11**

Per l'installazione elettronica dei dati lo stipulante deve prendere le misure di sicurezza necessarie, affinché dopo un danno si possano ricostruire immediatamente i dati e i programmi necessari per un'ulteriore elaborazione. Queste misure consistono particolarmente nel conservare copie di dati e di programmi in modo tale che non possano essere distrutti, danneggiati o che scompaiano contemporaneamente con gli originali

**G12**

Nell'assicurazione danni delle acque il contraente deve in particolare

- mantenere in efficienza, a sue spese, le condutture d'acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati
- far pulire le installazioni idrauliche ingorgate e prendere le misure atte a impedire il congelamento dell'acqua

fin tanto che i luoghi sono disabitati, anche solo temporaneamente, le condutture d'acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere vuotati, almeno che lo stipulante non mantenga in esercizio, sotto adeguato controllo, l'impianto di riscaldamento

### Violazione degli obblighi

**G13**

Se un assicurato viola in modo colposo le prescrizioni legali o contrattuali o gli obblighi, il risarcimento può essere ridotto nella misura in cui il suo comportamento ha influenzato il verificarsi del danno, l'ammontare o la prova dello stesso, a meno che il contraente apporti la prova contraria

### Doppia assicurazione e coassicurazione

**G14**

Se per cose già assicurate lo stipulante contrae altre assicurazioni contro lo stesso rischio e per il medesimo periodo di tempo, egli deve darne immediata notifica alla Basilese. La Basilese ha il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, con il preavviso di 30 giorni

Se lo stipulante si è impegnato ad assumere in proprio una parte del danno, egli non potrà contrarre altrove un'altra assicurazione per la parte scoperta. In caso contrario l'indennità sarà ridotta in misura tale, che egli abbia a sopportare la parte convenuta del danno

### Luogo di notifica/contratti collettivi

**G15**

Tutte le notifiche e comunicazioni dello stipulante o dell'avente diritto devono essere indirizzate all'agenzia competente o alla sede svizzera della Basilese. Le dichiarazioni di disdetta e di recesso devono essere recapitate prima della scadenza del termine

Se la Basilese è incaricata della gerenza di un contratto assicurativo alla quale partecipano diverse compagnie (polizza collettiva) i pagamenti di premio, le notifiche e comunicazioni a lei indirizzati valgono per tutte le compagnie. Le dichiarazioni delle compagnie partecipanti allo stipulante o all'avente diritto vengono fatte tramite la Basilese, compagnia gerente. In caso di contratti d'assicurazione collettive, ogni compagnia risponde soltanto per la sua parte (nessuna solidarietà del debitore)

## Spese

**G16**

Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

**G17**

Se il premio non è pagato alla scadenza vengono applicate le disposizioni previste dalla legge sul contratto d'assicurazione in merito alle conseguenze della mora, per cui la copertura assicurativa è sospesa allo scadere del termine di diffida

## Controversie giuridiche

**G18**

In caso di controversie giuridiche il contraente può citare in giudizio la Basilese al suo luogo di domicilio in Svizzera (o nel Liechtenstein), alla sede della Basilese o – purché sia in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein – al luogo dove si trovano le cose assicurate

# In caso di sinistro

## Misure d'urgenza

**S1**

### Informazione

In caso di sinistro la Basilese deve essere informata immediatamente al numero gratuito 00800 24 800 800 occupato 24 ore su 24. In caso di mancato funzionamento dall'estero +41 58 285 82 24

In caso di furto, danneggiamenti dolosi e disordini interni inoltre

- avvisare immediatamente la polizia, proporre un'inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia
- prendere nel modo migliore e secondo le istruzioni della polizia o della Basilese, tutte le misure atte a scoprire il colpevole ed a recuperare le cose rubate
- avvisare immediatamente la Basilese se vengono recuperate cose rubate oppure se lo stipulante riceve notizie al loro riguardo

**S2**

### Diminuzione del danno

Durante e dopo il sinistro fare quanto è possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno. Eventuali istruzioni imposte dalla Basilese sono da seguire

Al verificarsi di un sinistro causato da un'interruzione d'esercizio lo stipulante deve provvedere a limitare il danno durante la durata della garanzia. La Basilese si riserva il diritto di esigere durante questo periodo l'applicazione di tutte le disposizioni da essa ritenute necessarie e di esaminare le misure prese

**S3**

### Divieto di modifiche

- evitare modifiche alle cose danneggiate che possono rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa del sinistro o la stima del danno
- escluse sono le misure che vengono prese allo scopo di limitare il danno o che sono nell'interesse pubblico

## Determinazione e trattazione del sinistro

**S4**

### Obbligo d'informazione

- dare alla Basilese ogni informazione in merito alla causa, all'importanza e alle circostanze particolari del danno e permetterle ogni inchiesta utile a tale riguardo
- sono da fornire le indicazioni necessarie a giustificazione del suo diritto all'indennità e dell'entità dell'obbligo di risarcimento; su richiesta anche per iscritto
- su richiesta e da presentare alla Basilese una distinta firmata delle cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, completa con l'indicazione del valore

In caso di un sinistro interruzione d'esercizio lo stipulante deve inoltre

- avvisare la Basilese della ripresa totale dell'attività dell'azienda se ciò avviene durante la durata della garanzia
- stabilire, a richiesta della Basilese, all'inizio e alla fine dell'interruzione d'esercizio o della durata della garanzia un bilancio intermedio. Resta convenuto che la Basilese o il suo perito si riserva il diritto di collaborare alla compilazione dell'inventario
- su richiesta della Basilese mettere a disposizione, i libri contabili, gli inventari, i bilanci, le statistiche, le altre pezze giustificative e gli altri dati relativi all'esercizio precedente la conclusione del contratto, a quello dell'anno in corso e ai tre esercizi precedenti, come pure i contratti d'assicurazione e i conteggi relativi all'indennità risultante da questi contratti

**S5**

### Obbligo della prova

- l'entità del danno deve essere provata con ricevute e pezze giustificative
- la somma d'assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro

**S6**

### Accertamento del danno

Il danno viene accertato o dalle parti stesse, da un comune perito o tramite una procedura peritale

**S7**

### Procedura peritale

Ogni parte può chiedere l'applicazione della procedura peritale. Le parti designano, ognuna un perito e questi nominano a loro volta un arbitro prima dell'inizio dell'accertamento del danno

**S8**

I periti determinano il valore delle cose assicurate immediatamente prima e dopo il sinistro rispettivamente l'ammontare dell'indennità dopo un sinistro dovuto ad un'interruzione dell'esercizio aziendale. Se i valori di stima divergono, l'arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali. I valori di stima a cui giungono i periti vincolano le parti, se non viene provato che si differenziano in modo evidente e considerevole dalla reale situazione di fatto. La parte che sostiene la differenza deve portarne la prova. Ognuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, e ambedue per metà quelle dell'arbitro

**S9**

### Spese per la limitazione del danno

Nel limite della somma d'assicurazione vengono indennizzati anche le spese per la limitazione del danno secondo la condizione S2. Se queste spese e l'indennità superano insieme la somma d'assicurazione, esse sono risarcite soltanto se si tratta di spese fatte per ordine della Basilese

Spese per le prestazioni di pompieri pubblici, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso, non vengono indennizzate

S10

#### Perdita del ricavo d'esercizio e spese supplementari

Per l'assicurazione della perdita del ricavo d'esercizio e delle spese supplementari, il danno viene determinato alla fine della durata di garanzia. Previo accordo reciproco, può essere determinato anticipatamente

S11

#### Limitazioni delle prestazioni per danni naturali

Valgono le seguenti limitazioni tenendo conto che le indennità per i danni ai beni mobili e stabili non vengono addizionate

- se le indennità accertate da parte di tutte le compagnie autorizzate ad operare in Svizzera superano per un evento assicurato a carico di un singolo stipulante CHF 25 milioni, esse vengono ridotte a questo importo. Resta riservata un'ulteriore riduzione secondo il capoverso seguente
- se le indennità accertate da parte di tutte le compagnie autorizzate ad operare in Svizzera superano per un evento assicurato CHF 1 miliardo, le indennità spettanti ai singoli aventi diritto saranno ridotte in modo tale da non superare insieme detto importo

Queste limitazioni della garanzia non valgono per l'assicurazione reddito d'impresa e spese supplementari

I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla stessa causa atmosferica o tettonica

Premessa per la copertura di un evento è che il contratto assicurativo sia in vigore al momento del verificarsi dell'evento

---

#### Disdetta in caso di sinistro

S12

##### Termine di disdetta

Dopo un sinistro risarcibile può

- lo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennità
- la Basilese al più tardi al pagamento dell'indennità disdire il contratto

S13

##### Scadenza della protezione assicurativa

- se lo stipulante disdice il contratto la protezione assicurativa scade 14 giorni dal momento in cui la Basilese riceve la disdetta
- se il contratto viene disdetto dalla Basilese, la protezione assicurativa scade 30 giorni dopo che lo stipulante ha ricevuta la disdetta

Basilese Assicurazione SA  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basilea

Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800  
Fax +41 58 285 90 73  
servizioclientela@baloise.ch

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

www.baloise.ch